



originale

QUARTO SETTORE - SERVIZIO FINANZIARIO

Determinazione n. 20 del 09/02/2023

OGGETTO:

PATROCINIO TRIBUTARIO AVANTI LA CORTE DI GIUSTIZIA TRIBUTARIA DI PRIMO GRADO DI BOLOGNA RELATIVAMENTE ALLA CONTROVERSIA IN MATERIA DI IMU ANNI D'IMPOSTA 2016/2020 PER RETTIFICA CATEGORIA CATASTALE

**FIRMATO
L'ISTRUTTORE DIRETTIVO CONTABILE
RAG. POLI LAURA**

Documento prodotto in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del "Codice dell'amministrazione digitale" (D.Leg.vo 82/2005).

Determinazione del IV_SETTORE n. 20 del 09/02/2023

OGGETTO:
PATROCINIO TRIBUTARIO AVANTI LA CORTE DI GIUSTIZIA TRIBUTARIA DI PRIMO
GRADO DI BOLOGNA RELATIVAMENTE ALLA CONTROVERSIA IN MATERIA DI
IMU ANNI D'IMPOSTA 2016/2020 PER RETTIFICA CATEGORIA CATASTALE

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

Vista la delibera di Consiglio comunale n. 31 del 30/09/2022 con la quale è stato approvato il Documento Unico di Programmazione DUP per il periodo 2023/2025 e la Delibera di Consiglio Comunale n. 36 del 28/11/2022 con la quale è stata approvata la relativa nota di aggiornamento;

Vista la delibera di Consiglio Comunale n. 46 del 27/12/2022 "Approvazione del Bilancio di Previsione Finanziario 2023/2025 (art. 151 del D.Lgs. n. 267/2000 e art. 10 D.Lgs. n. 118/2011)";

Vista la delibera di Giunta Comunale n. 125 del 29/12/2022 "Approvazione del Piano Esecutivo di Gestione PEG per il periodo 2023/2025 – parte contabile" e la delibera di Giunta Comunale n. 7 del 30/01/2023 "Approvazione del Piano Esecutivo di Gestione PEG per il periodo 2023/2025 (art. 169 del D.Lgs. n. 267/2000)" con la quale sono stati assegnati ai responsabili di posizione organizzativa gli obiettivi periodo 2023/2025;

Visti:

- gli articoli 107 e 109 del D.Lgs. n. 267/2000 che disciplinano funzioni e responsabilità dei Dirigenti e il conferimento di funzioni dirigenziali;
- il Decreto sindacale di nomina prot. 22487 del 12/12/2022 con il quale è stato individuato il titolare di Posizione Organizzativa per l'anno 2023;
- l'art. 183 del D.Lgs. n. 267/2000 e l'art. 26 e seguenti del Regolamento Comunale di Contabilità che disciplinano le procedure di assunzione delle prenotazioni e degli impegni di spesa;
- l'articolo 3 della Legge n. 136 del 13/08/2010;
- il Decreto Legislativo n. 267 del 18/08/2000 e ss.mm.;
- il D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.;

Considerato che con l'adozione del PEG i Responsabili dei Servizi/Settori sono stati autorizzati, ai sensi dell'art. 169 del D.Lgs. 267/2000 ad adottare gli atti relativi alla gestione finanziaria delle spese connesse alla realizzazione degli obiettivi loro assegnati nonché a procedere all'esecuzione delle spese nel rispetto della normativa vigente;

Richiamati gli obiettivi assegnati a questo servizio nel PEG 2023/2025 ed in particolare l'obiettivo di controllo dei tributi locali coerente con le linee di indirizzo approvate nel DUP 2023/2025";

Dato atto che l'attività di recupero dell'evasione/elusione in materia tributaria è sempre gestita a cura del Servizio Tributi, adempiendo a tutte le prescrizioni normative in materia, pur tenendo conto dei numerosi e ripetuti interventi normativi ed al fine di realizzare l'indirizzo politico di lotta all'evasione tributaria e di equità sociale nella distribuzione del carico tributario locale;

Dato atto che nell'ambito dell'attività di controllo dei tributi locali risulta effettuata un'analisi catastale del compendio immobiliare identificato al catasto fabbricati in categoria catastale F/1 (aree urbane), con identificativi foglio 38 mappale 416 e foglio 43 mappale 513 e rilevato la presenza di fabbricati ed aree a destinazione deposito merci e derrate – scalo intermodale,

Determinazione del IV_SETTORE n. 20 del 09/02/2023

completamente attrezzato e facente parte di un unico perimetro immobiliare, della superficie totale di mq. 76.315, non censito al catasto edilizio urbano;

Precisato che:

- il Comune di Bentivoglio ha notificato alla Società Interporto Bologna, in data 30/04/2021 con prot. 7590/2021, un'intimazione ad adempiere al censimento catastale del comparto ai sensi comma 336 dell'articolo 1 della legge 311/2004, trasmesso per conoscenza anche all'Agenzia delle Entrate sez. Territorio dell'Ufficio Provinciale di Bologna, richiedendo l'iscrizione catastale in categoria D/8;
- la Società Interporto Bologna Spa ha depositato presso il competente Ufficio Provinciale di Bologna dell'Agenzia delle Entrate - Territorio il documento DOC.FA ai sensi del D.M. 701/94 con protocollo n. BO00130045 in atti dal 20/09/2021 per "Dichiarazione porzione di U.I." (n. 130045.1/2021/2021), andando a censire i fabbricati e le aree pertinenziali al Foglio 38 mappale 416 sub. 2 e 38 mappale 378 sub. 7, ritenendo di assegnare alle unità immobiliari la categoria catastale speciale E/1 (tra cui rientrano le stazioni per servizi di trasporto terrestri, marittimi e aerei ed impianti di risalita in genere (stazioni ferroviarie, porti, aeroporti, stazioni per metropolitane, funivie, sciovie, ecc.), disattendendo quindi le richieste dell'Ente che richiedeva l'iscrizione catastale in categoria D/8 (Fabbricati costruiti o adattati per le speciali esigenze di un'attività commerciale e non suscettibili di destinazione diversa senza radicali trasformazioni).
- l'Agenzia delle Entrate Ufficio Territorio in data 20/10/2022, a seguito delle comunicazioni intercorse con l'Amministrazione Comunale, ha provveduto ad effettuare un sopralluogo presso il comparto immobiliare oggetto di verifica, rettificando la categoria catastale da E/1 a D/8 e le relative rendite per due fabbricati, notificando quindi la rettifica ad Interporto in data 29/10/2022 con protocollo n. BO0142595;

Visto che l'ufficio tributi di questo Comune ha notificato, a seguito della rettifica della categoria catastale suindicata, alla società Interporto Bologna Spa i seguenti avvisi di accertamento per omessa/infedele dichiarazione e omesso versamento:

- n. 358/2022 prot. 20485 del 10/11/2022 per omessa dichiarazione e omesso versamento IMU anno d'imposta 2016 (imposta contestata euro 54.633,33)
- n. 359/2022 prot. 20486 del 10/11/2022 per omessa dichiarazione e omesso versamento IMU anno d'imposta 2017 (imposta contestata euro 54.633,33)
- n. 360/2022 prot. 20487 del 10/11/2022 per omessa dichiarazione e omesso versamento IMU anno d'imposta 2018 (imposta contestata euro 54.633,33)
- n. 361/2022 prot. 20488 del 10/11/2022 per omessa dichiarazione e omesso versamento IMU anno d'imposta 2019 (imposta contestata euro 54.633,33)
- n. 362/2022 prot. 20489 del 10/11/2022 per omessa dichiarazione e omesso versamento IMU anno d'imposta 2020 (imposta contestata euro 61.378,18)
- n. 363/2022 prot. 20572 del 11/11/2022 per omessa dichiarazione e omesso versamento IMU anno d'imposta 2021 (imposta contestata euro 56.263,34)
- n. 364/2022 prot. 20573 del 11/11/2022 per infedele dichiarazione e omesso versamento IMU anno d'imposta 2021 (imposta contestata euro 5.114,85)
- n. 292/2022 prot. 20542 del 11/11/2022 per omessa dichiarazione e omesso versamento TASI anno d'imposta 2016 (imposta contestata euro 6.744,86)
- n. 293/2022 prot. 20544 del 11/11/2022 per omessa dichiarazione e omesso versamento TASI anno d'imposta 2017 (imposta contestata euro 6.744,86)
- n. 294/2022 prot. 20547 del 11/11/2022 per omessa dichiarazione e omesso versamento TASI anno d'imposta 2018 (imposta contestata euro 6.810,56)

Determinazione del IV_SETTORE n. 20 del 09/02/2023

- n. 295/2022 prot. 20548 del 11/11/2022 per omessa dichiarazione e omesso versamento TASI anno d'imposta 2019 (imposta contestata euro 6.876,28);

Considerato che Interporto Bologna Spa in data 23 dicembre 2022 ha presentato i seguenti ricorsi contro gli atti d'accertamento suindicati:

- prot. n. 23430 contro avviso d'accertamento n. 358/2022 prot. 20485 del 10/11/2022 per omessa dichiarazione e omesso versamento IMU anno d'imposta 2016
- prot. n. 23432 contro avviso d'accertamento n. 359/2022 prot. 20486 del 10/11/2022 per omessa dichiarazione e omesso versamento IMU anno d'imposta 2017
- prot. n. 23438 contro avviso d'accertamento n. 360/2022 prot. 20487 del 10/11/2022 per omessa dichiarazione e omesso versamento IMU anno d'imposta 2018
- prot. n. 23439 contro avviso d'accertamento n. 361/2022 prot. 20488 del 10/11/2022 per omessa dichiarazione e omesso versamento IMU anno d'imposta 2019
- prot. n. 23448 contro avviso d'accertamento n. 362/2022 prot. 20489 del 10/11/2022 per omessa dichiarazione e omesso versamento IMU anno d'imposta 2020;

Precisato che l'oggetto della controversia verte sull'individuazione del corretto accatastamento del compendio immobiliare di proprietà della Società Interporto, precedentemente identificato al catasto fabbricati in categoria catastale F/1 (aree urbane), con identificativi foglio 38 mapp. 416 e foglio 43 mapp. 513, così come specificato nell'atto di notifica inviato alla Società ai sensi dell'art. 1 comma 336 della legge 311/2004 (LEGGE FINANZIARIA 2005), segnalando la presenza di fabbricati ed aree a destinazione deposito merci e derrate – scalo intermodale, completamente attrezzata e facente parte di un unico perimetro immobiliare, della superficie totale di mq. 76.315, mai censita al catasto edilizio urbano;

Vista la documentazione in possesso dell'ufficio tributi dalla quale si rileva, dopo un attento esame dei motivi addotti dal ricorrente nonché dei presupposti legislativi, che sussistono valide motivazioni per resistere contro i ricorsi suindicati;

Richiamata la delibera di Giunta n. 6 del 18/1/2023 avente per oggetto: "Contenzioso tributario. Ricorso promosso davanti alla Corte di Giustizia tributaria di I° grado di Bologna da Interporto Bologna Spa in materia di IMU anni d'imposta 2016/2020 per rettifica categoria catastale – autorizzazione a stare in giudizio";

Richiamato l'art. 7, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, come sostituito dal decreto-legge 4 luglio 2006, n. 233, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, e da ultimo dall'articolo 22, comma 2, della legge 18 giugno 2009 n. 69, il quale così dispone: *"6. Per esigenze cui non possono far fronte con personale in servizio, le amministrazioni pubbliche possono conferire incarichi individuali, con contratti di lavoro autonomo, di natura occasionale o coordinata e continuativa, ad esperti di particolare e comprovata specializzazione anche universitaria, in presenza dei seguenti presupposti di legittimità:*

- a) l'oggetto della prestazione deve corrispondere alle competenze attribuite dall'ordinamento all'amministrazione conferente, ad obiettivi e progetti specifici e determinati e deve risultare coerente con le esigenze di funzionalità dell'amministrazione conferente;*
- b) l'amministrazione deve avere preliminarmente accertato l'impossibilità oggettiva di utilizzare le risorse umane disponibili al suo interno;*
- c) la prestazione deve essere di natura temporanea e altamente qualificata;*

Determinazione del IV_SETTORE n. 20 del 09/02/2023

d) devono essere preventivamente determinati durata, luogo, oggetto e compenso della collaborazione.

Si prescinde dal requisito della comprovata specializzazione universitaria in caso di stipulazione di contratti di collaborazione di natura occasionale o coordinata e continuativa per attività che debbano essere svolte da professionisti iscritti in ordini o albi o con soggetti che operino nel campo dell'arte, dello spettacolo, dei mestieri artigianali o dell'attività informatica nonché a supporto dell'attività didattica e di ricerca, per i servizi di orientamento, compreso il collocamento, e di certificazione dei contratti di lavoro di cui al decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, purché senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, ferma restando la necessità di accertare la maturata esperienza nel settore. Il ricorso a contratti di collaborazione coordinata e continuativa per lo svolgimento di funzioni ordinarie o l'utilizzo dei collaboratori come lavoratori subordinati è causa di responsabilità amministrativa per il dirigente che ha stipulato i contratti. Il secondo periodo dell'articolo 1, comma 9, del decreto-legge 12 luglio 2004, n. 168, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2004, n. 191, è soppresso».

Considerato che la disposizione normativa costituisce principio generale e che gli Enti Locali attraverso il regolamento di cui all'art. 110, comma 6 del testo unico di cui al D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, si devono adeguare ai principi ivi indicati;

Considerato che gli stessi principi indicati dal legislatore sono stati per altro previamente indicati dalla Corte dei Conti sezione di controllo, nella adunanza plenaria del 15 febbraio, (deliberazione n. 6/contr/05) nella quale è stato chiarito che affinché il conferimento di incarichi e consulenze sia legittimo sono necessari:

- la rispondenza agli obiettivi dell'amministrazione;
- l'inesistenza della figura professionale all'interno della organizzazione, inesistenza da accertare con una reale ricognizione;
- l'indicazione dei contenuti e dei criteri per lo svolgimento;
- l'indicazione della durata;
- la proporzione tra compenso ed utilità conseguita dall'amministrazione.

Verificato quindi che si rende necessario conferire un incarico a professionista esterno all'amministrazione comunale, dotato di specifica professionalità e con i requisiti necessari per rappresentare l'Ente nel contenzioso avanti la Corte di Giustizia Tributaria di Bologna, nel rispetto di quanto previsto dalla normativa suindicata;

Richiamate le seguenti delibere di Consiglio Comunale:

- n. 42 del 27/12/2022 con la quale si è approvato il programma per l'affidamento degli incarichi di collaborazione autonoma per il triennio 2023/2025;
- n. 46 del 27/12/2022 con la quale si è approvato il bilancio di previsione 2023/2025 e si è fissato il limite massimo di spesa in Euro 40.000,00 per il conferimento di incarichi di collaborazione autonoma per l'anno 2023 ai sensi dell'art. 3 comma 56 della Legge 24 dicembre 2007 n. 244 modificato dall'art. 46, comma 3 del D.L. 25 giugno 2008, n. 112 convertito nella legge 6 agosto 2008, n. 133;

Dato atto che il presente incarico di collaborazione autonoma viene disposto:

- nel rispetto del quadro programmatico come definito nella delibera di Consiglio comunale n. 42/2022
- nel rispetto dei limiti, criteri e modalità, definiti con delibera di Consiglio n. 31 del 26/2/2012, esecutiva, avente per oggetto "Approvazione del nuovo regolamento dei contratti del comune di Bentivoglio" e successive integrazioni;

Determinazione del IV_SETTORE n. 20 del 09/02/2023

- nel rispetto di quanto previsto nel regolamento comunale sull'ordinamento degli uffici e sulla disciplina dei concorsi ed altre procedure di assunzione (D.G. 171/2003);

Visto che la normativa in materia di acquisizione di beni e servizi, modificata dalla legge n. 208/2015, nel favorire sempre di più il ricorso a centrali di committenza e agli strumenti telematici di negoziazione (*e-procurement*), prevede:

- l'obbligo per gli enti locali di avvalersi delle convenzioni Consip ovvero di utilizzarne i parametri qualità/prezzo come limiti massimi per le acquisizioni in via autonoma (art. 26, comma 3, della legge n. 488/1999 e art. 1, comma 449, legge n. 296/2006). La violazione di tale obbligo determina, ai sensi dell'articolo 1, comma 1, del D.L. n. 95/2012 (L. n. 135/2012) e dell'articolo 11, comma 6, del D.L. n. 98/2011 (L. n. 115/2011), la nullità del contratto e costituisce illecito disciplinare nonché causa di responsabilità amministrativa;
- l'obbligo per tutte le pubbliche amministrazioni di avvalersi di convenzioni Consip per l'acquisizione di energia elettrica, telefonia fissa e mobile, gas, combustibile da riscaldamento, carburanti rete ed extra-rete (art. 1, commi 7-9, D.L. n. 95/2012, convertito in legge n. 135/2012);
- l'obbligo per gli enti locali di fare ricorso al mercato elettronico della pubblica amministrazione ovvero ad altri mercati elettronici per gli acquisti di beni e servizi di importo pari o superiore a 5.000,00 euro e fino alla soglia comunitaria (art. 1, comma 450, legge n. 296/2006, come da ultimo modificato dall'art. 1 comma 130 della legge n. 145/2018). Anche in tal caso la violazione dell'obbligo determina la nullità del contratto e costituisce illecito disciplinare e causa di responsabilità amministrativa, ai sensi dell'articolo 1, comma 1, del citato decreto legge n. 95/2012;

Verificato, ai fini e per gli effetti dell'articolo 26 della legge n. 488/1999 e dell'articolo 1, comma 449, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 che non risultano convenzioni attive stipulate da CONSIP o da centrali regionali di committenza per il servizio in oggetto;

Preso atto che il Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50 prevede quanto segue:

- articolo 32 "Fasi della procedura di affidamento" al comma 2:
"2. Prima dell'avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, le stazioni appaltanti, in conformità ai propri ordinamenti, decretano o determinano di contrarre, individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte. Nella procedura di cui all'articolo 36, comma 2, lettera a) e b), la stazione appaltante può procedere ad affidamento diretto determina a contrarre, o atto equivalente, che contenga, in modo semplificato, l'oggetto dell'affidamento, l'importo, il fornitore, le ragioni della scelta del fornitore, il possesso da parte sua dei requisiti di carattere generale, nonché il possesso dei requisiti tecnico-professionali, ove richiesti"
- articolo 32 "Fasi della procedura di affidamento" al comma 14:
"14. Il contratto è stipulato, a pena di nullità, con atto pubblico notarile informatico, ovvero, in modalità elettronica secondo le norme vigenti per ciascuna stazione appaltante, in forma pubblica amministrativa a cura dell'Ufficiale rogante della stazione appaltante o mediante scrittura privata; in caso di procedura negoziata ovvero per gli affidamenti di importo non superiore a 40.000,00 euro mediante corrispondenza secondo l'uso del commercio consistente in un apposito scambio di lettere, anche tramite posta elettronica certificata o strumenti analoghi negli altri Stati membri"

Determinazione del IV_SETTORE n. 20 del 09/02/2023

- articolo 36 “Contratti sotto soglia” al comma 2:
“2. Fermo restando quanto previsto dagli articoli 37 e 38 e salva la possibilità' di ricorrere alle procedure ordinarie, le stazioni appaltanti procedono all'affidamento di lavori, servizi e forniture di importo inferiore alle soglie di cui all'articolo 35, secondo le seguenti modalità:
a) per affidamenti di importo inferiore a 40.000 euro, mediante affidamento diretto, anche senza previa consultazione di due o più' operatori economici o per i lavori in amministrazione diretta;
- articolo 37 “Aggregazioni e centralizzazione delle committenze” comma 1:
“Le stazioni appaltanti, fermi restando gli obblighi di utilizzo di strumenti di acquisto e di negoziazione, anche telematici, previsti dalle vigenti disposizioni in materia di contenimento della spesa, possono procedere direttamente e autonomamente all'acquisizione di forniture e servizi di importo inferiore a 40.000,00 euro e di lavori di importo inferiore a 150.000,00 euro, nonché' attraverso l'effettuazione di ordini a valere su strumenti di acquisto messi a disposizione dalle centrali di committenza e dai soggetti aggregatori. Per effettuare procedure di importo superiore alle soglie indicate al periodo precedente, le stazioni appaltanti devono essere in possesso della necessaria qualificazione ai sensi dell'articolo 38.”;

Considerato quindi che è consentivo ricorrere all'affidamento diretto per importi inferiori a € 40.000,00 ai sensi dell'art. 36 comma 2, lettera a) del D.Lgs. n. 50 del 18/4/2016 motivando adeguatamente tale scelta;

Dato atto che il servizio da acquisire è di importo inferiore a euro 40.000,00, per l'affidamento e la relativa forma contrattuale trovano applicazione le disposizioni contenute nell'articolo 36 comma 2 che prevedono l'affidamento diretto, anche senza previa consultazione di due o più' operatori economici come suindicato e l'articolo 32 comma 14 del Decreto Legislativo n. 50 del 2016 che prevede che il contratto è stipulato, a pena di nullità', con atto pubblico notarile informatico, ovvero in modalità' elettronica secondo le norme vigenti per ciascuna stazione appaltante, in forma pubblica amministrativa a cura dell'Ufficiale rogante della stazione appaltante o mediante scrittura privata; in caso di procedura negoziata ovvero per gli affidamenti di importo non superiore a 40.000,00 euro mediante corrispondenza secondo l'uso del commercio consistente in un apposito scambio di lettere, anche tramite posta elettronica certificata o strumenti analoghi negli altri Stati membri;

Viste le linee guida ANAC (Autorità Nazionale Anticorruzione) n. 4 di attuazione del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 recanti “procedure per l'affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione degli elenchi di operatori economici” approvate dal Consiglio dell'Autorità con delibera n. 1097 del 26 ottobre 2016 e successivi aggiornamenti;

Considerato che l'affidamento diretto a un determinato professionista è ammessa dalle linee guida 12/2018 dell'ANAC “solo in presenza di specifiche ragioni logico-motivazionali che devono essere espressamente illustrate dalla stazione appaltante nella determina a contrarre”; applicando i generali principi posti dall'articolo 4 del codice dei contratti pubblici anche ai servizi legali esclusi di cui all'articolo 17 lett. d);

Richiamato inoltre il vigente regolamento comunale per la disciplina dei contratti, che prevede il ricorso alle procedure di spesa in economia per alcune tipologie di beni e servizi, tra le quali rientra la prestazione in oggetto ed in particolare l'articolo 18 “Servizi e forniture in economia” che

Determinazione del IV_SETTORE n. 20 del 09/02/2023

consente l'affidamento diretto dal parte del Responsabile del Procedimento senza procedimento di gara;

Visto che si è provveduto ad effettuare un'indagine di mercato chiedendo a più professionisti di proporre la propria migliore offerta per l'espletamento del servizio di patrocinio tributario in materia di IMU e TASI presso la corte di giustizia di primo grado (vedi prot. 374, 383, 391 e 394 del 9/1/2023) comprendente:

- assistenza e rappresentanza del Comune;
- redazione della memoria difensiva contro i ricorsi presentati al contribuente
- deposito atti presso la competente segreteria;
- domiciliazione del Comune presso lo Studio;
- assistenza e rappresentanza dell'Ente nelle pubbliche udienze;

Vista la proposta ricevuta dal dott. Bonazzi Maurizio, in data 27 gennaio 2023 prot. 1900, relativa al patrocinio tributario con la quale quantifica un onorario di euro 2.800,00 oltre spese forfetarie 15% e C.P.D.C. e IVA per un totale complessivo di euro 4.085,54 (formulata in deroga ai minimi del D.M. 55/2014 aggiornate dal D.M. 147/2022) che risultata inferiori rispetto alle altre offerte;

Considerato inoltre il rapporto di stima e fiducia in essere con il dott. Bonazzi Maurizio – dottore commercialista, revisore, docente di corsi di formazione rivolti alla pubblica amministrazione, consulente di Enti locali e patrocinante nel contenzioso in essere con la società Interporto Bologna Spa in materia di IMU sul valore delle aree edificabili;

Ritenuto pertanto per quanto suindicato. affidare al dott. Maurizio Bonazzi mediante trattativa diretta, ai sensi dell'art. 36 comma 2, lettera a) del D.Lgs. n. 50 del 18/4/2016, il servizio di patrocinio tributario avanti alla Corte di giustizia tributaria di primo grado di Bologna relativamente alla controversia in materia di IMU anni 2016-2020;

Rilevato quindi che il corrispettivo dovuto per quanto richiesto è di euro 4.085,54 comprensivo C.P.D.C. (4%) e IVA (22%) e trova copertura sul capitolo 101403-15 "Consulenze e incarichi professionali" del bilancio 2023/2025 annualità 2023;

Dato atto inoltre che si è proceduto, ai sensi e per gli effetti dell'art. 7, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, come modificato, da ultimo, dall'art. 22, comma 2, della L. 69/2009, all'accertamento della sussistenza, in capo al soggetto incaricato, del requisito del possesso della "particolare e comprovata specializzazione universitaria", degli altri requisiti previsti dalla normativa e dell'insussistenza di situazioni anche potenziali di conflitto di interesse (prot. 11079 del 16/6/2022);

Preso atto della regolarità contributiva dell'operatore economico affidatario così come desumibile dal DURC prot. INPS_34039010 allegato emesso in data 20 dicembre 2022 (scadenza 19/04/2023);

Constato il possesso, da parte del dott. Bonazzi Maurizio, dei requisiti previsti dalla normativa e che non sussistono situazioni, anche potenziali, di conflitto di interesse ai sensi dell'art. 53 D.Lgs. 165/2001, modificato dalla legge 190/2012, come da dichiarazione acquisita agli atti con il curriculum professionale;

Determinazione del IV_SETTORE n. 20 del 09/02/2023

Acquisito il codice presso l'autorità di vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, CIG n. Z3839E3A02 per il patrocinio tributario del dott. Bonazzi Maurizio avanti la Commissione tributaria Provinciale di Bologna in materia di IMU per gli anni dal 2019 al 2020;

Dato atto che si provvederà alla pubblicazione del presente atto sulla rete internet, nel rispetto dell'art. 18 del Decreto Legge 22 giugno 2012 n. 83 "Decreto Sviluppo", convertito in Legge 7 agosto 2012 n. 34,

Dato atto inoltre che non sussiste conflitto di interessi anche solo potenziale, né gravi ragioni di convenienza che impongono un dovere di astensione dall'esercizio della funzione di cui al presente provvedimento in capo al responsabile di posizione organizzativa firmatario dell'atto medesimo;

Acquisito, ai sensi dell'art. 49 – co. 1 – D.lg. 267/2000, il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica del presente provvedimento;

Visto l'apposizione del Visto di Regolarità Contabile, sottoscritto dal Responsabile del Servizio Finanziario, attestante la copertura finanziaria, ai sensi dell'art. 51 – comma 4, del D.Lgs. 267/2000;

Visto lo Statuto Comunale;

Visto il Regolamento di Contabilità e il Regolamento per la Disciplina dei Contratti;

Visto il Regolamento comunale sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi;

Visto il Regolamento comunale sui controlli interni;

DETERMINA

1. di provvedere all'affidamento mediante incarico esterno del servizio di patrocinio tributario avanti la Corte di giustizia tributaria di primo grado di Bologna contro i seguenti ricorsi presentati da Interporto Bologna SPA:
 - prot. n. 23430 contro avviso d'accertamento n. 358/2022 prot. 20485 del 10/11/2022 per omessa dichiarazione e omesso versamento IMU anno d'imposta 2016
 - prot. n. 23432 contro avviso d'accertamento n. 359/2022 prot. 20486 del 10/11/2022 per omessa dichiarazione e omesso versamento IMU anno d'imposta 2017
 - prot. n. 23438 contro avviso d'accertamento n. 360/2022 prot. 20487 del 10/11/2022 per omessa dichiarazione e omesso versamento IMU anno d'imposta 2018
 - prot. n. 23439 contro avviso d'accertamento n. 361/2022 prot. 20488 del 10/11/2022 per omessa dichiarazione e omesso versamento IMU anno d'imposta 2019
 - prot. n. 23448 contro avviso d'accertamento n. 362/2022 prot. 20489 del 10/11/2022 per omessa dichiarazione e omesso versamento IMU anno d'imposta 2020;
2. Di dare atto che il presente incarico verrà affidato al dott. Maurizio Bonazzi commercialista e revisore contabile, con sede a Bologna, ai sensi dell'art. 36 comma 2, lettera a) del D.Lgs. n. 50 del 18/4/2016 e comprende:
 - assistenza e rappresentanza del Comune;
 - redazione della memoria difensiva contro i ricorsi presentati al contribuente
 - deposito atti presso la competente segreteria;
 - domiciliazione del Comune presso lo Studio;

Determinazione del IV_SETTORE n. 20 del 09/02/2023

- assistenza e rappresentanza dell'Ente nelle pubbliche udienze;

3. Di impegnare, ai sensi dell'articolo 183 del D.Lgs. n. 267/2000 e del principio contabile applicato all. 4/2 al D.Lgs. n. 118/2011, la somma di euro 2.800.00 oltre spese forfetarie 15%, IVA e C.P.D.C. quindi complessivamente euro 4.085,54 per l'assistenza nel contenzioso suindicato IMU 2014 (integrativo) e TASI 2014 (integrativo), con imputazione all'esercizio corrente:

Esercizio Finanziario	2023		
Cap./Art.	101403-15	Descrizione	Consulenze e incarichi professionali
Missione/Programma	1/04	PdC finanziario	U.1.03.02.11.006
CIG	Z3839E3A02	CUP	-
Creditore	Dott. Bonazzi Maurizio		
Causale	Patrocinio tributario avanti la Corte di giustizia tributaria di primo grado di Bologna in materia di IMU anni dal 2016 al 2020 ricorsi presentati da Società Interporto Bologna SPA		
Importo	4.085,54		
Modalità finan.	-	Finanziato da FPV	-

4. Di aver verificato il possesso dei requisiti previsti dalla normativa e che non sussistono situazioni, anche potenziali, di conflitto di interesse ai sensi dell'art. 53 D.Lgs. 165/2001, come modificato dalla legge 190/2012, in capo al dottor Bonazzi Maurizio e di allegare alla presente copia del curriculum professionale;
5. Di dare atto che l'incarico in oggetto essendo di importo inferiore a € 5.000,00 (IVA e oneri fiscali esclusi) non viene trasmesso, alla Corte dei Conti Sezione Regionale di Controllo, ai fini del controllo sulla gestione ai sensi dell'articolo 1, comma 173 della Legge n. 266/2005;
6. Di accertare, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa-contabile di cui all'articolo 147-bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000, la regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine alla regolarità, legittimità e correttezza dell'azione amministrativa, il cui parere favorevole è reso unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento da parte del responsabile del servizio;
7. Di dare atto, ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall'art. 147-bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000 e dal relativo regolamento comunale sui controlli interni, che il presente provvedimento comporta riflessi diretti sulla situazione economico-finanziaria dell'Ente e pertanto sarà sottoposto al controllo contabile da parte del Responsabile del Servizio Finanziario, da rendersi mediante apposizione del visto di regolarità contabile e dell'attestazione di copertura finanziaria, allegati alla presente determina come parte integrante e sostanziale;
8. Di provvedere alla pubblicazione del presente provvedimento sul sito Web del Comune, dando espressamente atto che, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 1, comma 127, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, come modificato dall'articolo 3, comma 54 della legge 24 dicembre 2007, n. 244 "Le pubbliche amministrazioni che si avvalgano di collaboratori esterni o che affidano incarichi di consulenza per i quali è previsto un compenso sono tenute a pubblicare sul proprio sito web i relativi provvedimenti completi di indicazione dei soggetti percettori, della

Determinazione del IV_SETTORE n. 20 del 09/02/2023

ragione dell'incarico e dell'ammontare erogato. In caso di omessa pubblicazione, la liquidazione del corrispettivo per gli incarichi di collaborazione o consulenza di cui al presente comma costituiscono illecito disciplinare e determina responsabilità erariale del dirigente preposto ecc.”

9. Di dare atto che il presente provvedimento è rilevante ai fini della pubblicazione sulla rete internet ai sensi del D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33 e s.